

GLI ASPETTI FISCALI DELLA FAMIGLIA IN CRISI. QUALI RAPPORTI CON IL FISCO PER GENITORI ED EX CONIUGI?

Ivrea 22 novembre 2019



dott.ssa Cristina BRACCO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI BIELLA



Art. 19 L. 74/87

- Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili sono esenti dall'imposta di bollo, di registro ed ogni altra tassa.
- Cass. n. 2111/2016: - Negoziazione assistita L 132/14 - La Cassazione ha ritenuto che deve essere riconosciuto carattere di negoziazione globale «a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti





DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

Art 12 DPR 917/86

LIMITI DI REDDITO

Figli fino a 24 anni di età	euro 4.000
Oltre 24 anni	euro 2.840,51

Il requisito anagrafico deve sussistere per l'intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età.

CONVIVENZA

Per i figli non è richiesta la convivenza con il contribuente e, rispettati i limiti di reddito di cui sopra, possono essere considerati familiari a carico indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

- **REGOLA GENERALE:** la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% per ogni coniuge



Percentuale di detrazione

Coniugi non legalmente ed effettivamente separati

REGOLA GENERALE

La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% per ciascun genitore

ACCORDO

I genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo superiore

Separazione, scioglimento, cessazione effetti civili del matrimonio

- GENITORE AFFIDATARIO: 100%
- AFFIDAMENTO CONGIUNTO: 50% ciascuno
(possibile accordo per attribuire il 100% al genitore con reddito maggiore)



Percentuale di detrazione

Separazione, scioglimento, cessazione effetti civili del matrimonio

Ove il coniuge affidatario, ovvero in caso di affidamento condiviso uno dei genitori affidatari, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti **è tenuto a riversare** all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

PROVA DEGLI ACCORDI: non richiesta alcuna particolare forma. Necessità di prova in caso di richiesta Agenzia Entrate (contestazioni)



Misura detrazione

Detrazione teorica:

- Euro 950 per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni
- Euro 1220 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni

Detrazione effettiva:

Tiene conto dei mesi per i quali spetta la detrazione, della percentuale di spettanza, dei figli a carico e del reddito del coniuge (detrazione decrescente all'aumentare del reddito)



Detrazione spettante

Detrazione spettante= totale detrazione teorica *quoziente

$$\text{Quoziente} = \frac{(95.000 + \text{Incremento}) - \text{reddito per detrazioni}}{(95.000 + \text{incremento})}$$

Se quoziente minore di zero o pari ad uno la detrazione per figli non compete

Incremento = (numero di figli a carico -1)*15.000

Reddito per detrazioni = rigo RN1 col 1 -rigo RN2 + rigo RS37 col 14 (zero se negativo)





ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

ONERI DETRAIBILI: consentono di detrarre dall'IMPOSTA una percentuale della spesa sostenuta (es. spese mediche, scolastiche, interessi su mutui ipotecari, interventi recupero patrimonio edilizio, interventi risparmio energetico....)

ONERI DEDUCIBILI: permettono di ridurre il reddito imponibile (es. contributi previdenziali ed assistenziali, assegno periodico corrisposto al coniuge...)

Se la spesa riguarda i figli a carico, la detrazione spetta al genitore che l'ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l'altro genitore di tale ultima detrazione

CRITERIO DI CASSA



ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE

Coniuge che eroga la somma

I versamenti periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili dal reddito complessivo, nella misura indicata dall'autorità giudiziaria o nell'accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita, di separazione, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio...

Coniuge che percepisce la somma

Gli assegni periodici percepiti dal coniuge costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nella stessa misura e con le stesse regole per le quali costituiscono onere deducibile per il coniuge erogante.

Si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli, secondo quanto stabilito dall'art 52 co.1 lett c) del TUIR



ASSEGNO DI MANTENIMENTO

- Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma indipendentemente del numero dei figli
- Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del Giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto all'altro coniuge
- La quota parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde e quindi non imponibile per il coniuge che la riceve
- Non sono pertanto deducibili gli assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione del meccanismo di adeguamento dell'assegno di mantenimento (Ris. 19/11/18 nr 448)



«CONTRIBUTO CASA»

Sono deducibili le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente.

La quantificazione del «contributo casa», se non stabilito direttamente dal giudice, può essere determinato 'per relationem', qualora il provvedimento preveda per esempio, l'obbligo del pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge

qualora l'immobile sia a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (circ. 24/4/15 nr 17)



La deduzione non spetta per:

- Le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato o divorziato
- L'assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria nella forma dell'una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata (ris. 11/6/09 nr 153)

Al contrario sono deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in un'unica soluzione, in quanto costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati

- Le somme corrisposte al coniuge a titolo di quota di mutuo versate in sostituzione dell'assegno di mantenimento, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento (circ. 12/6/02 nr 50)

Risultano pertanto deducibili se l'altro coniuge non ha rinunciato all'assegno di mantenimento



INTERESSI PASSIVI MUTUO IPOTECARIO STIPULATO ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE

▪ ACCOLLO DEL MUTUO

Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale da entrambe i coniugi comproprietari dell'immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione legale per effetto dell'atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione tra i coniugi, è diventato proprietario esclusivo dell'immobile e si è accollato, secondo lo schema del c.d. acollo interno, le residue rate di mutuo, ancorchè non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo che continua a risultare cointestato ad entrambe i coniugi a condizione che:

l'acollo risulti formalizzato in un atto pubblico o scrittura privata autenticata

le quietanze relative al pagamento degli interessi sia integrate dall'attestazione che l'onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all'ex coniuge (circ 13/5/11 nr 20)



SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

L'art 16 bis del TUIR al comma 8, prevede che in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, **salvo diverso accordo tra le parti**, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare

Tale accordo deve risultare nell'atto di trasferimento dell'immobile o anche da una scrittura privata autenticata da un notaio, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l'accordo in tal senso esisteva fin da rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell'accordo successivamente formalizzato



AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Circolare Agenzia delle Entrate del 21/6/12 nr 27

non si realizza la decadenza dell'agevolazione 'prima casa' goduta al momento dell'acquisto di un immobile da parte dei coniugi, nel caso in cui, in sede di accordi di separazione o di divorzio, uno dei coniugi trasferisca all'altro la propria quota della casa coniugale, prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto

La giurisprudenza ha confermato l'assunto, precisando che l'esclusione della decadenza, prescinde dall'eventuale successivo acquisto di un altro immobile abitativo entro l'anno dall'alienazione infraquinquennale (Cass. n. 8104/17 Cass. n. 13340/16)

Cassazione n. 22023/17

Non si realizza la decadenza dell'agevolazione prima casa, applicata dai coniugi in sede di acquisto di un'abitazione, ove uno di essi non trasferisca la residenza nel Comune in cui l'immobile si trova perché prima del decorso di 18 mesi dal rogito, interviene la separazione tra i coniugi ed egli, in esecuzione dell'accordo omologato dal giudice, alieni all'ex coniuge il 50% della prima casa



ART. 19 DELLA L. 74/87 – ALCUNI CASI CONTROVERSI

Cass. nr 31603 del 6 dicembre 2018

Viene confermata la sentenza di merito che aveva applicato l'esenzione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, per la cessione della nuda proprietà di un immobile da padre in figlio avvenuta in sede di accordo di separazione tra coniugi

L'ordinanza in esame da atto del superamento della distinzione tra contenuto necessario e contenuto eventuale degli accordi di separazione valorizzando l'accordo tra le parti per la 'sistemazione' della crisi coniugale

Circolari Agenzia delle Entrate n.18/13 e 27/12

L'esenzione fiscale prevista dall'art 19 della L. 74/87 va ritenuta applicabile anche alle disposizioni patrimoniali a favore dei figli disposte in accordi di separazione e divorzio a condizione che il testo dell'accordo omologato dal Tribunale preveda espressamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale



ART. 19 DELLA L. 74/87 – ALCUNI CASI CONTROVERSI

Cass. nr 7966 del 21 marzo 2019

La vendita dell'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto in esecuzione degli accordi di separazione consensuale intercorsi tra coniugi non determina la decadenza dell'agevolazione prima casa neppure se l'abitazione viene acquistata da un terzo

La Corte ritiene che la norma esentativa non distingua in alcun modo tra atti eseguiti all'interno della famiglia o nei confronti dei terzi e pertanto la vendita a terzi e la successiva divisione del ricavato rientri nella negoziazione globale dei rapporti tra coniugi

Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/12

L'Agenzia in tale circolare affermava che in relazione all'atto di trasferimento dell'immobile a terzi non trovi applicazione il regime di esenzione di cui alla l. 74/87 in quanto il contratto di compravendita non trova la propria causa nel procedimento di separazione e divorzio



ART. 19 DELLA L. 74/87 – ALCUNI CASI CONTROVERSI

Si ricorda in ogni caso che l'Amministrazione finanziaria conserva la possibilità di contestare e provare la finalità elusiva degli atti sopra descritti e pertanto disconoscere l'applicabilità della L. 74/87





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

dott. ssa Cristina BRACCO



GARBACCIO&BRACCO

MEET THE COMMUNITARIAN - BIRROCI & PUGI

Via Ravetti nr. 2/a - 13900 BIELLA

☎ +39 015 - 30479 +39 015 - 355212

☎ +39 015 - 2400029

✉ cristina.bracco@garbacciobracco.net

